

## **Regolamento delle scuole comunali<sup>1</sup>** (del 3 luglio 1996)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996,

**decreta:**

### TITOLO I **Generalità**

#### **Dipartimento e denominazioni<sup>2</sup>**

**Art. 1<sup>3</sup>** Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l'applicazione della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (di seguito legge) e del presente regolamento.

<sup>2</sup>Salvo diversa specificazione, valgono le seguenti denominazioni:

- a) comune, inteso anche per consorzio;
- b) Municipio, inteso anche per Delegazione scolastica consortile;
- c) genitore, inteso per detentore dell'autorità o della custodia parentale;
- d) ispettore, ispettorato e collegio degli ispettori, intesi sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola elementare.

### TITOLO II **Frequenza scolastica**

#### **Controllo della frequenza**

**Art. 2** Il Municipio è tenuto a controllare che tutti gli allievi domiciliati e nell'età prescritta frequentino la scuola obbligatoria nel comune, in un comune diverso o siano iscritti in una scuola privata.

#### **Allievi obbligati alla frequenza**

**Art. 3** Sono assimilati ai domiciliati i bambini stabilmente residenti di fatto nel comune, indipendentemente dal loro statuto.

#### **Rinvio dell'obbligo di frequenza**

**Art. 4<sup>4</sup>** <sup>1</sup>L'inizio dell'obbligo scolastico può essere posticipato solo per gravi e certificati motivi di ordine fisico o psichico, nonché in caso di richiesta motivata da parte del detentore dell'autorità parentale.

<sup>2</sup>La decisione spetta all'ispettorato.

#### **Frequenza di allievi disabili**

**Art. 5** Per favorire l'inserimento e la frequenza di allievi disabili in sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, il Dipartimento può autorizzare speciali misure di sostegno individualizzato mediante personale qualificato.

#### **Frequenza di allievi in scuole di altri comuni**

**Art. 6** <sup>1</sup>La quota stabilita dal Dipartimento in applicazione dell'art. 47 della legge, per i comuni di residenza di allievi autorizzati, su istanza motivata dell'autorità parentale, a frequentare la scuola dell'infanzia o la scuola elementare in comuni diversi, comprende le spese dirette causate

<sup>1</sup> Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2003, 422.

<sup>2</sup> Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>3</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>4</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277.

dall'attività scolastica, escluse quelle concernenti gli stipendi del personale docente e non docente, e gli oneri di gestione degli istituti.<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Le disposizioni particolari in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 della Legge sono emanate dal Dipartimento.

#### **Partenza di allievi**

**Art. 7<sup>6</sup>** <sup>1</sup>La partenza di allievi è segnalata entro tre giorni dalla direzione di istituto al Municipio e all'ispettorato.

<sup>2</sup>La direzione di istituto provvede affinché gli atti dell'allievo siano trasmessi alle autorità scolastiche del luogo di destinazione.

#### **Assenze degli allievi**

**Art. 8<sup>7</sup>** <sup>1</sup>Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare o per malattia.

<sup>2</sup>Tutte le assenze dalla scuola devono essere immediatamente giustificate dai genitori alla direzione di istituto.

<sup>3</sup>Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.

#### **Frequenza irregolare**

**Art. 9<sup>8</sup>** <sup>1</sup>In caso di irregolarità nella frequenza scolastica non rimediabile tramite i contatti con i genitori, la direzione di istituto avverte immediatamente il Municipio.

<sup>2</sup>Per gli allievi non astretti all'obbligo scolastico il Municipio può revocare l'ammissione, su richiesta della direzione di istituto.

<sup>3</sup>Negli altri casi il Municipio, nell'ambito delle sue competenze, interviene con un richiamo, un ammonimento o una multa.

<sup>4</sup>Accertata l'impraticabilità delle misure di convincimento dei genitori e di tutela del bambino, il Municipio avverte l'autorità di protezione, informando l'ispettorato.

#### **Sanzioni nei confronti degli allievi**

**Art. 10<sup>9</sup>** <sup>1</sup>In casi di indisciplina il docente può adottare sanzioni intese a valorizzare il rispetto delle norme e avverte i genitori per la necessaria collaborazione; se queste misure risultano inefficaci, informa la direzione di istituto cui spetta il compito di coinvolgere, se del caso, l'ispettorato.<sup>10</sup>

<sup>2</sup>È vietato infliggere agli allievi sanzioni contrarie alla loro dignità o alle finalità della scuola.

<sup>3</sup>Sono in particolare vietati:

- a) sanzioni lesive direttamente o indirettamente dell'integrità fisica e morale dell'allievo quali punizioni corporali, giudizi di valore o simili;
- b) la sospensione dalla ricreazione o dalle attività didattiche;
- c) l'allontanamento anche temporaneo dai locali o dagli spazi in cui si svolge l'attività didattica;
- d) l'esecuzione di compiti supplementari attinenti all'insegnamento da eseguire a domicilio.

#### **Sospensione di allievi**

**Art. 11<sup>11</sup>** L'eventuale sospensione di allievi dalla frequenza scolastica, come provvedimento disciplinare, spetta all'ispettorato.

---

<sup>5</sup> Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>6</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

<sup>7</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2000, 206; BU 2012, 277.

<sup>8</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

<sup>9</sup> Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>10</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>11</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

## **Passaggio di allievi dalle scuole private non parificate alle scuole pubbliche<sup>12</sup>**

**Art. 12<sup>13</sup>** <sup>1</sup>Le direzioni di istituto eseguono prove di accertamento per gli allievi provenienti dalle scuole private non parificate che chiedono di essere ammessi alla scuola pubblica.

<sup>2</sup>Esse consistono nella verifica delle competenze necessarie al proseguimento del percorso scolastico ed hanno luogo, di regola, entro il 30 giugno dell'anno in cui è chiesto il passaggio.

## **Chiusura della scuola**

**Art. 13** <sup>1</sup>Oltre ai periodi stabiliti dal calendario scolastico, le scuole possono essere chiuse dal Municipio:

- a) in caso di pericolo;
- b) in occasione di ricorrenze civili o religiose locali, per un massimo di 3 giorni;
- c) per motivi sanitari, su proposta del medico delegato;
- d) per altri gravi motivi, con il consenso dell'ispettorato.<sup>14</sup>

<sup>2</sup>Il Dipartimento può decretare in ogni tempo la chiusura delle scuole.

## **TITOLO III Ordinamento scolastico**

### **Criteri per la formazione delle sezioni<sup>15</sup>**

**Art. 14<sup>16</sup>** <sup>1</sup>La formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia degli istituti scolastici avviene secondo il criterio generale di una sezione ogni 25 allievi e frazione di questo numero, ma al minimo 13 allievi.

<sup>2</sup>La formazione delle sezioni di scuola elementare negli istituti scolastici avviene secondo i seguenti criteri:

- a) per le sezioni monoclasse minimo 13, massimo 25 allievi;
- b) per le sezioni pluriclassi massimo 20 allievi.

<sup>3</sup>Il Dipartimento può autorizzare o imporre deroghe ai parametri sopra indicati.

### **Procedura<sup>17</sup>**

**Art. 15<sup>18</sup>** <sup>1</sup>Entro la fine di marzo di ogni anno, la direzione di istituto sottopone al Dipartimento, tramite ispettorato e in accordo con il Municipio, l'ordinamento per l'anno scolastico successivo e le previsioni a più lungo termine.

<sup>2</sup>Se l'ordinamento non rispetta le disposizioni vigenti in materia di numero di allievi ed i criteri per la formazione delle sezioni, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 14 cpv. 3, il Dipartimento segnala al Municipio la necessità di procedere alla sua correzione; nei casi controversi la decisione viene sottoposta dal Dipartimento al Consiglio di Stato per decisione.

### **Sezioni soggette a contributo<sup>19</sup>**

**Art. 16<sup>20</sup>** <sup>1</sup>Il Dipartimento comunica entro metà maggio al Municipio il progetto di decisione sulle sezioni soggette a contributo per l'anno scolastico successivo, invitandolo a presentare le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni.

<sup>2</sup>Entro fine giugno il Dipartimento decide sul numero di sezioni soggette a contributo, considerando per quanto possibile le osservazioni del Municipio.

---

<sup>12</sup> Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>13</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2012, 277.

<sup>14</sup> Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>15</sup> Nota marginale modificata dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231.

<sup>16</sup> Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2015, 279.

<sup>17</sup> Nota marginale modificata dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231.

<sup>18</sup> Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231.

<sup>19</sup> Nota marginale modificata dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231.

<sup>20</sup> Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231; precedente modifica: BU 2015, 279.

## **Criteri per l'assegnazione delle sezioni**

**Art. 17**<sup>21</sup> Il collegio degli ispettori può stabilire criteri per l'assegnazione delle sezioni ai docenti dell'istituto da parte del direttore.

**Art. 18** ...<sup>22</sup>

## **TITOLO IV** **Organizzazione dell'insegnamento** Capitolo I **Materiale scolastico**

### **Elenco del materiale**

**Art. 19** L'Ufficio delle scuole comunali emana le disposizioni concernenti:<sup>23</sup>

- a) l'elenco del materiale che i comuni devono fornire all'istituto, alle sezioni e agli allievi;
- b) il materiale che deve restare di proprietà degli allievi.

### **Spesa per il materiale**

**Art. 20** <sup>1</sup>Il materiale scolastico ad uso degli allievi è gratuito.

<sup>2</sup>Le famiglie possono essere chiamate a sostituire a loro spese il materiale scolastico perso o reso inservibile.

**Art. 21** ...<sup>24</sup>

## **Capitolo II** **Valutazione e promozioni**<sup>25</sup>

### **Note**

**Art. 21a**<sup>26</sup> <sup>1</sup>Le note vanno dal 3 al 6; la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l'uso dei mezzi punti.

<sup>2</sup>Le note vengono assegnate al termine dell'anno scolastico.

### **Promozione nelle classi intracicliche**<sup>27</sup>

**Art. 22**<sup>28</sup> <sup>1</sup>La promozione al termine delle classi I, III e IV elementare può avvenire anche se gli allievi non hanno completamente raggiunto gli obiettivi stabiliti dal programma d'insegnamento.

<sup>2</sup>La decisione del docente di non concedere la promozione nelle classi intracicliche deve essere convalidata dalla direzione di istituto e discussa preventivamente con i genitori.<sup>29</sup>

### **Promozione al termine del ciclo**

**Art. 23**<sup>30</sup> Il passaggio del ciclo presuppone, di regola, il raggiungimento delle competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso scolastico; la decisione spetta al docente.

### **Monitoraggio**<sup>31</sup>

**Art. 24**<sup>32</sup> Il collegio degli ispettori può organizzare prove sul raggiungimento delle competenze previste dai Piani di Studio.

---

<sup>21</sup> Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 372.

<sup>22</sup> Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

<sup>23</sup> Frase modificata dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 369.

<sup>24</sup> Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>25</sup> Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>26</sup> Art. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>27</sup> Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>28</sup> Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>29</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>30</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>31</sup> Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>32</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

**Art. 24a** ...<sup>33</sup>

### Capitolo III Disposizioni varie

#### Escursioni e uscite didattiche

**Art. 25** <sup>1</sup>Il collegio degli ispettori ha la facoltà di elaborare disposizioni concernenti le escursioni e le uscite didattiche da sottoporre al Dipartimento per l'emanazione.<sup>34</sup>  
<sup>2</sup>Le escursioni e le uscite didattiche sono finanziate dai comuni.

**Art. 26** ...<sup>35</sup>

#### Sottoscrizioni, vendite, collette

**Art. 27**<sup>36</sup> È vietato ricorrere agli allievi per sottoscrizioni, vendite e collette, se non nei casi autorizzati dalla direzione di istituto o, in situazioni particolari, dal Dipartimento.

### TITOLO V Docenti Capitolo I Assunzione dei docenti

#### Procedura di concorso

**Art. 28** <sup>1</sup>La pubblicazione dei concorsi per l'assunzione dei docenti comunali è coordinata dall'Ufficio delle scuole comunali.<sup>37</sup>  
<sup>2</sup>La procedura e i tempi per la trasmissione degli atti di concorso sono stabiliti dall'Ufficio delle scuole comunali.<sup>38</sup>

#### Atto di nomina o di incarico

**Art. 29** <sup>1</sup>L'atto di nomina o di incarico è trasmesso entro 10 giorni dalla decisione all'interessato con copia all'ispettorato.<sup>39</sup>  
<sup>2</sup>Eventuali compiti particolari devono figurare nel corrispondente bando di concorso e riferirsi al campo delle attività scolastiche.

### Capitolo II Docente di appoggio<sup>40</sup>

#### Docente di appoggio<sup>41</sup>

**Art. 30**<sup>42</sup> <sup>1</sup>Il Municipio può assumere un docente di appoggio affinché coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola dell'infanzia con più di 22 allievi.  
<sup>2</sup>Il Municipio di regola assume un docente di appoggio affinché coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola elementare con tre o più classi e ha la facoltà di farlo negli altri casi quando la sezione conta più di 22 allievi.<sup>43</sup>  
<sup>3</sup>In altri casi particolari, il Dipartimento può autorizzare l'assunzione di un docente di appoggio al di fuori dei parametri di cui ai cpv. 1 e 2.

<sup>33</sup> Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

<sup>34</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>35</sup> Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

<sup>36</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>37</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

<sup>38</sup> Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 372.

<sup>39</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

<sup>40</sup> Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>41</sup> Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>42</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>43</sup> Cpv. modificato dal R 2.9.2015; in vigore dal 4.9.2015 - BU 2015, 453.

<sup>4</sup>L'onere del docente di appoggio è compreso tra 10 e 16/32 dell'orario settimanale d'insegnamento.

<sup>5</sup>L'attività del docente di appoggio si svolge al massimo in due sedi; in tal caso non è ammesso il cumulo di altri incarichi d'insegnamento ad eccezione di compiti previsti per il docente di lingua e di integrazione scolastica.

<sup>6</sup>Con l'accordo dell'Ufficio delle scuole comunali, il Municipio può convertire l'assunzione di due docenti d'appoggio con un onere di 16/32 dell'orario settimanale d'insegnamento in due classi parallele di uno stesso istituto nell'istituzione di una sezione supplementare.<sup>44</sup>

#### **Requisiti**

**Art. 31** I requisiti per l'assunzione del docente di appoggio sono quelli richiesti al docente titolare.

#### **Orario e compiti**

**Art. 32**<sup>45</sup> L'orario e i compiti del docente di appoggio sono comunicati all'ispettorato.

#### **Responsabilità**

**Art. 33** I compiti e la distribuzione delle lezioni sono concordati con il docente titolare, cui spetta la responsabilità generale dell'insegnamento.

#### **Assenza del titolare**

**Art. 34** In caso di assenza del titolare, il docente di appoggio assume, se possibile, la conduzione della classe quale supplente, riservato quanto stabilito dall'art. 13 della Legge.

### **TITOLO VI Orari scolastici**

#### **Frequenza**<sup>46</sup>

**Art. 35**<sup>47</sup> Il collegio degli ispettori elabora disposizioni concernenti la frequenza da sottoporre al Dipartimento per l'emanazione.

#### **Orario del mercoledì nelle scuole dell'infanzia**

**Art. 36** Nelle scuole dell'infanzia l'attività del mercoledì mattina termina, a giudizio dell'autorità di nomina, tra le 11.30 e le 12.00.

**Art. 37** ...<sup>48</sup>

#### **Sorveglianza prima e dopo le lezioni**

**Art. 38** <sup>1</sup>L'istituto organizza la sorveglianza degli allievi che, per motivi di forza maggiore, giungono a scuola prima dell'orario d'ingresso o non possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell'attività scolastica.

<sup>2</sup>Tale compito è assegnato ai docenti e non deve superare, di regola, la mezz'ora al giorno.

#### **Compiti di sorveglianza**

**Art. 39** <sup>1</sup>Tutti i docenti devono essere presenti nella sede almeno un quarto d'ora prima dell'inizio dell'attività scolastica o dell'ingresso per la scuola dell'infanzia; questo tempo non è computato nell'onere settimanale d'insegnamento.

<sup>2</sup>Oltre a ciò, la direzione di istituto organizza la sorveglianza delle ricreazioni.<sup>49</sup>

<sup>3</sup>Durante l'orario scolastico il docente non è autorizzato ad affidare la sorveglianza degli allievi ad altre persone, se non in casi di urgenza.

---

<sup>44</sup> Cpv. introdotto dal R 23.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 355.

<sup>45</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

<sup>46</sup> Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>47</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

<sup>48</sup> Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>49</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

## TITOLO VII Doppio docente

### Istituzione di sezioni affidate al doppio docente

**Art. 40**<sup>50</sup> 1Il Municipio, sentito il direttore, ha la facoltà di affidare la conduzione di una sezione di scuola dell'infanzia o di scuola elementare a due docenti contitolari assunti a metà tempo.

2La decisione avviene, di regola, entro il 15 maggio ed è comunicata all'ispettorato.

### Domanda di passare a un insegnamento a metà tempo

**Art. 41** 1I docenti già nominati a tempo pieno che intendono passare a un insegnamento a metà tempo inoltrano la domanda al Municipio entro il 15 marzo.<sup>51</sup>

2Qualora particolari situazioni occupazionali lo giustifichino, il Municipio può concedere una deroga al termine sopra indicato.

3Prima di prendere una decisione, il Municipio consulta l'ispettorato.<sup>52</sup>

### Mantenimento della nomina a tempo pieno

**Art. 42** 1L'autorità di nomina può concedere al docente già nominato a tempo pieno un congedo a metà tempo per un periodo massimo di 3 anni, conservando immutato il rapporto d'impiego.

2Entro tale periodo, al termine di ogni anno, è possibile il ritorno all'onere di lavoro a tempo pieno sia per decisione del Municipio sia per decisione del docente.<sup>53</sup>

3La direzione di istituto ha facoltà di proporre al Municipio l'interruzione del congedo a metà tempo qualora la soluzione del doppio docente risulti negativa.<sup>54</sup>

### Atto di nomina

**Art. 43** La modifica della nomina da tempo pieno a metà tempo e viceversa è stabilita mediante un nuovo atto di nomina.

### Abbinamenti

**Art. 44**<sup>55</sup> Gli abbinamenti di docenti a metà tempo sono di competenza della direzione di istituto; essi possono essere modificati di anno in anno a seconda degli interessi della scuola.

### Programmazione dell'attività scolastica

**Art. 45** 1I due docenti contitolari di una sezione sono tenuti a programmare e a svolgere la loro attività secondo intendimenti pedagogici e metodologici affini.

2...<sup>56</sup>

3Il piano di lavoro annuale, allestito e sottoscritto da entrambi i docenti contitolari, è consegnato alla direzione di istituto.<sup>57</sup>

### Orario settimanale d'insegnamento

**Art. 46** 1Le disposizioni sulla ripartizione delle presenze e dell'orario settimanale d'insegnamento nelle sezioni affidate al doppio docente sono emanate dal collegio degli ispettori; esse devono garantire un'equa distribuzione degli oneri d'insegnamento.<sup>58</sup>

2In casi particolari e motivati l'ispettorato può autorizzare modalità diverse.<sup>59</sup>

---

<sup>50</sup> Art. modificato dal R 7.5.2013; in vigore dal 1.6.2013 - BU 2013, 223; precedente modifica: BU 2001, 367.

<sup>51</sup> Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>52</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>53</sup> Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>54</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>55</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

<sup>56</sup> Cpv. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>57</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

<sup>58</sup> Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2003, 372.

<sup>59</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>3</sup>L'orario settimanale d'insegnamento è inviato all'ispettorato prima dell'inizio dell'anno e dopo ogni eventuale modifica.<sup>60</sup>

### **Coordinamento dell'attività educativa**

**Art. 47** <sup>1</sup>Allo scopo di coordinare l'attività educativa, i docenti contitolari di una sezione sono tenuti a 2 ore di compresenza in sede, indicate nell'orario settimanale.<sup>61</sup>

<sup>2</sup>La prima settimana di scuola dell'anno scolastico è svolta di regola interamente in compresenza.<sup>62</sup>

<sup>3</sup>...

<sup>4</sup>La compresenza è compresa nella retribuzione per il metà tempo.

**Art. 48** ...<sup>64</sup>

### **Attività accessorie**

**Art. 49** Eventuali attività accessorie svolte dal docente a metà tempo non devono creare impedimento nella ripartizione dell'orario settimanale, né pregiudicare in alcun modo l'insegnamento.

### **Applicazione delle norme sul doppio docente**

**Art. 50** Le norme sul doppio docente sono applicate anche nei casi di supplenze a metà tempo.

## **TITOLO VIII**

### **Promovimento, coordinamento, vigilanza**

#### **Ispettorati**<sup>65</sup>

**Art. 51**<sup>66</sup> Il Dipartimento stabilisce i circondari degli ispettorati, che sottostanno all'Ufficio delle scuole comunali.

#### **Organizzazione degli ispettorati**

**Art. 51a**<sup>67</sup> <sup>1</sup>Ogni ispettorato, oltre al personale amministrativo, comprende un ispettore, almeno un capogruppo e può far capo a ispettori aggiunti.

<sup>2</sup>L'ispettore esercita la direzione pedagogica e organizzativa dell'ispettorato, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con l'Ufficio delle scuole comunali, gli altri ispettorati, altri operatori scolastici, i servizi specialistici e gli organi esterni.

<sup>3</sup>Gli ispettorati possono avvalersi della collaborazione di assistenti sul piano disciplinare, collaboratori o consulenti.

#### **Onere di lavoro**

**Art. 51b**<sup>68</sup> Al personale degli ispettorati si applica lo statuto lavorativo degli impiegati dello Stato.

#### **Compiti degli ispettorati**<sup>69</sup>

**Art. 52**<sup>70</sup> <sup>1</sup>Gli ispettorati:

- a) vigilano a una corretta applicazione delle leggi e delle altre disposizioni cantonali;
- b) accompagnano gli istituti nel processo di professionalizzazione;
- c) assistono le direzioni di istituto nella gestione di situazioni critiche;

---

<sup>60</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

<sup>61</sup> Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>62</sup> Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>63</sup> Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 372.

<sup>64</sup> Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>65</sup> Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>66</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>67</sup> Art. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>68</sup> Art. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>69</sup> Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>70</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

- d) contribuiscono a una formazione continua del personale scolastico, che risponda ai bisogni identificati nel territorio e che sappia mantenere in costante interazione le scelte pedagogiche dell'istituzione e la spinta all'innovazione e alla ricerca;
- e) assumono un importante ruolo nel creare le condizioni quadro affinché ogni docente possa sperimentare, nell'ottica della ricerca-azione, gli aspetti innovativi che la formazione permette di focalizzare;
- f) incoraggiano, valorizzano e diffondono esperienze pedagogico didattiche di qualità;
- g) partecipano all'implementazione e alla diffusione dei piani di studio;
- h) collaborano con gli operatori del Servizio di sostegno pedagogico alla creazione di contesti di accoglienza e di sostegno degli allievi;
- i) svolgono i compiti amministrativi attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

<sup>2</sup>In caso di lamentele o controversie sull'insegnamento e sul funzionamento dei servizi scolastici, gli ispettori sentono le parti interessate, impartiscono le necessarie disposizioni e, se del caso, informano il Dipartimento e il Municipio.

<sup>3</sup>Gli ispettori hanno la facoltà di riunire i docenti secondo necessità.

### **Collegio degli ispettori**

**Art. 53<sup>71</sup>** <sup>1</sup>Gli ispettori si riuniscono regolarmente in collegio sotto la presidenza del capoufficio dell'Ufficio delle scuole comunali.

<sup>2</sup>Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio degli ispettori:

- a) garantisce un costante monitoraggio e promuove l'adattamento del funzionamento della scuola;
- b) istituisce gruppi d'innovazione e sviluppo, che possono contare sulla presenza di persone esterne, con il compito di affrontare dossier o temi specifici;
- c) definisce le modalità di assistenza, di promozione pedagogica e di vigilanza comuni a tutti gli istituti scolastici;
- d) elabora direttive e indicazioni destinate agli istituti scolastici e agli insegnanti;
- e) mantiene contatti con l'istituto preposto alla formazione dei docenti e assicura la partecipazione di suoi rappresentanti a gruppi di studio o commissioni;
- f) elabora le disposizioni concernenti la valutazione degli allievi e le comunicazioni ai genitori da sottoporre al Dipartimento per l'emanazione.

### **Conferenza cantonale dei direttori<sup>72</sup>**

**Art. 54<sup>73</sup>** <sup>1</sup>I municipi sono tenuti ad accordare ai direttori l'autorizzazione a partecipare alle sedute della conferenza cantonale dei direttori, alle commissioni e ai gruppi di studio istituiti cantonalmente.

<sup>2</sup>La conferenza cantonale dei direttori collabora con il collegio degli ispettori nell'attuazione di iniziative pedagogiche.

**Art. 55** ...<sup>74</sup>

### **Commissione di circondario**

#### **a) composizione**

**Art. 55a<sup>75</sup>** <sup>1</sup>È istituita la commissione di circondario. Essa comprende ispettori, capigruppo e direttori degli istituti comunali.

#### **b) compiti**

<sup>2</sup>I compiti della commissione sono in particolare i seguenti:

- a) promuovere, coordinare e verificare i progetti di istituto, di circondario o di interesse cantonale;
- b) favorire iniziative di sensibilizzazione e di informazione rivolte alle componenti scolastiche o ad altre istanze;
- c) definire le modalità di collaborazione per migliorare l'assistenza dei docenti e degli operatori del Servizio di sostegno;

<sup>71</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>72</sup> Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>73</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>74</sup> Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

<sup>75</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277.

- d) proporre, preavvisare all'intenzione dell'Ufficio delle scuole comunali o programmare attività specifiche di formazione e di aggiornamento.

**c) presidenza e frequenza delle riunioni**

<sup>3</sup>La commissione, presieduta dall'ispettore, si riunisce di regola una volta ogni due mesi.

**Vigilanza durante le lezioni impartite  
da docenti di materie speciali**

**Art. 56** <sup>1</sup>Il docente titolare è responsabile del buon andamento delle lezioni impartite dai docenti di materie speciali; a tale scopo egli valuta la necessità di assistere o di partecipare attivamente a tali lezioni.

<sup>2</sup>L'assistenza e/o la partecipazione attiva del titolare alle lezioni impartite dai docenti di materie speciali può essere richiesta dall'ispettorato, dalla direzione di istituto o dal docente di materie speciali interessato; in tal caso il titolare è tenuto a darvi seguito.<sup>76</sup>

<sup>3</sup>Il docente titolare che non assiste alle lezioni dei docenti di materie speciali rimane nell'istituto a disposizione della direzione, prioritariamente per compiti collegiali, subordinatamente per attività inerenti alla conduzione della propria sezione; egli deve essere reperibile dal docente al quale sono temporaneamente affidati gli allievi.

<sup>4</sup>Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi non si applicano alle lezioni di nuoto e di attività creative.

TITOLO IX  
**Servizi scolastici**  
Capitolo I

**Doposcuola e scuola dell'infanzia a orario prolungato**

**Piano dei servizi<sup>77</sup>**

**Art. 57<sup>78</sup>** Il piano dei servizi offerti è inviato annualmente all'ispettorato.

**Assunzione e retribuzione degli animatori**

**Art. 58** <sup>1</sup>Le modalità di assunzione e di retribuzione degli animatori competono al Municipio; è necessario in ogni caso il certificato di sanità.

<sup>2</sup>Possono assumere la conduzione di una sezione di scuola dell'infanzia a orario prolungato i docenti di scuola dell'infanzia, di scuola elementare e gli educatori della prima infanzia.

<sup>3</sup>Nelle scuole elementari, gli animatori del doposcuola devono essere persone idonee a intrattenere rapporti educativi con gli allievi e competenti nei campi di attività loro attribuiti.

**Vigilanza**

**Art. 59<sup>79</sup>** La vigilanza sul doposcuola e sulle sezioni di scuola dell'infanzia a orario prolungato compete alla direzione di istituto.

Capitolo II  
**Scuola fuori sede**

**Definizione**

**Art. 60<sup>80</sup>** La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi di scuola elementare in luogo idoneo, di regola nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo sviluppo di competenze scolastiche, personali e sociali.

**Obiettivi**

**Art. 61** I periodi di scuola fuori sede hanno i seguenti obiettivi:

- a) favorire il processo di socializzazione degli allievi;
- b) favorire la conoscenza tra allievi e tra allievi e docenti;
- c) applicare concretamente le norme educative che regolano la vita quotidiana e comunitaria;

---

<sup>76</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>77</sup> Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>78</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>79</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>80</sup> Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

- d) conoscere un ambiente particolare, studiandone le caratteristiche geografiche, storiche, naturalistiche, nonché le realizzazioni dell'uomo;
- e) incrementare nel contempo la pratica sportiva, attingendo alle particolari risorse ambientali.

#### **Durata**

**Art. 62**<sup>81</sup> 1I periodi di scuola fuori sede durano di regola una settimana.

2Il Municipio, su proposta della direzione di istituto, può adottare soluzioni diverse.

**Art. 63** ...<sup>82</sup>

#### **Partecipazione dei docenti**

**Art. 64** 1Nei comuni nei quali sono istituiti periodi di scuola fuori sede, i docenti sono tenuti a parteciparvi con la propria classe, secondo il calendario allestito dalla direzione di istituto.<sup>83</sup>

2Eventuali dispense per motivi di forza maggiore possono essere accordate dal Municipio su richiesta scritta dell'interessato.

3Per i docenti a metà tempo, il compito di partecipare ai periodi di scuola fuori sede deve essere assolto da entrambi, preferibilmente in compresenza per tutta la durata del soggiorno.<sup>84</sup>

#### **Frequenza degli allievi**

**Art. 65** La partecipazione degli allievi ai periodi di scuola fuori sede è obbligatoria.

#### **Dispensa degli allievi**

**Art. 66**<sup>85</sup> Dispense dalla frequenza dalla scuola fuori sede possono essere accordate dalla direzione di istituto: in tal caso, e se possibile, l'allievo dispensato frequenta la scuola nella sede, con gli allievi di un'altra sezione, svolgendo le attività stabilite dal docente titolare.

#### **Programma**

**Art. 67**<sup>86</sup> 1Il programma di attività della scuola fuori sede è inviato dalla direzione all'ispettorato, corredato delle seguenti informazioni:

- a) descrizione dello stabile e dei luoghi;
- b) organizzazione giornaliera;
- c) durata del soggiorno e date;
- d) classi interessate;
- e) modalità di soccorso e di pronto intervento.

2Nei casi in cui i periodi di scuola fuori sede si svolgono sempre nello stesso luogo, le informazioni a) ed e) sono comunicate una sola volta.

#### **Preparazione didattica**

**Art. 68**<sup>87</sup> 1Il docente titolare di una sezione (rispettivamente i docenti contitolari nel caso di insegnanti a metà tempo) è responsabile della preparazione didattica e dell'organizzazione di tutte le attività previste nella scuola fuori sede.

2Egli sottopone alla direzione di istituto un programma dettagliato delle attività, comprensivo degli obiettivi perseguiti, corredato di eventuali documenti esplicativi.

3Per le attività sportive valgono le norme emanate dal Dipartimento.

#### **Personale ausiliario e di servizio**

**Art. 69** Durante la scuola fuori sede è assicurata al docente titolare la collaborazione di una persona idonea.

<sup>81</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>82</sup> Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001, 367.

<sup>83</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>84</sup> Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>85</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>86</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

<sup>87</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277.

## **Norme assicurative**

**Art. 70** Il personale ausiliario e di servizio deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile; il responsabile della scuola fuori sede è tenuto ad accertarsi che questa disposizione sia ossequiata.

## **Capitolo III Refezioni scolastiche**

### **Funzionamento**

**Art. 71**<sup>88</sup> Le refezioni devono soddisfare le norme igienico-sanitarie in vigore e le disposizioni in materia alimentare impartite dal Dipartimento.

### **Vigilanza**

**Art. 72**<sup>89</sup> 1La vigilanza sulle refezioni compete alla direzione di istituto, riservate le disposizioni sugli esercizi pubblici.

2Il Dipartimento può predisporre ulteriori controlli.

### **Frequenza degli allievi**

**Art. 73**<sup>90</sup> Gli allievi iscritti alla refezione sono tenuti a parteciparvi regolarmente; eventuali dispense sono accordate dalla direzione di istituto, su richiesta dei genitori.

### **Requisiti del personale**

**Art. 74**<sup>91</sup> 1Il personale addetto alle refezioni deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- a) buone attitudini educative e relazionali;
- b) buone condizioni di salute, accertate periodicamente;
- c) disponibilità a partecipare a corsi di aggiornamento.

2La direzione di istituto vigila sul personale addetto alla refezione e segnala al Municipio eventuali carenze; analoga facoltà compete anche all'ispettorato.

## **Capitolo IV Servizio di sostegno pedagogico**

### **Definizione e funzione**

**Art. 75** 1Il Servizio di sostegno pedagogico (in seguito Servizio) è un'istituzione interna alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare.

2L'attività del Servizio si svolge negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.<sup>92</sup>

### **Scopi**

**Art. 76** 1Il Servizio si propone di favorire negli allievi con difficoltà di sviluppo e di apprendimento il massimo sviluppo delle loro potenzialità, al fine di garantire una regolare frequenza scolastica.

2Gli interventi del Servizio integrano quelli del docente titolare che è il primo responsabile delle misure pedagogiche volte al superamento delle difficoltà degli allievi.

### **Situazioni particolari**

**Art. 76a**<sup>93</sup> 1Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del Servizio, ad altre figure professionali.

2Negli istituti per ogni situazione è istituito un gruppo operativo composto dal capogruppo responsabile del Servizio di sostegno pedagogico, dal direttore di istituto e, se del caso, da un ispettore e da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.

---

<sup>88</sup> Art. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

<sup>89</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>90</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>91</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

<sup>92</sup> Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>93</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

<sup>3</sup>Per alcune tipologie di allievi, tenuto conto del contesto e dei bisogni individuati, è inoltre possibile far temporaneamente capo alle strutture scolastiche interne ai centri educativi minorili o a gruppi specifici gestiti dal Cantone e inseriti negli istituti scolastici comunali.

<sup>4</sup>Il progetto d'intervento e la richiesta di risorse supplementari sono inoltrate alla Divisione della scuola per decisione.

### **Collaborazione dei genitori**

**Art. 77** <sup>1</sup>Scuola e famiglia collaborano nell'adozione di misure intese a contenere o ridurre le difficoltà del bambino.

<sup>2</sup>L'ammissione di un allievo alle attività previste dal sostegno pedagogico è accompagnata da un'adeguata informazione dei genitori.

<sup>3</sup>In caso di opposizione dei genitori al progetto pedagogico allestito dai docenti e dagli operatori interessati, l'ispettorato decide sulle misure da adottare.<sup>94</sup>

### **Ripartizione regionale**

**Art. 78**<sup>95</sup> Il Servizio è organizzato in gruppi regionali definiti dal Dipartimento.

### **Organizzazione dei gruppi**<sup>96</sup>

**Art. 79**<sup>97</sup> Ogni gruppo di sostegno pedagogico comprende un capogruppo, logopedisti, psicomotricisti e docenti di sostegno pedagogico.

### **Collegio dei capigruppo**

**Art. 80** <sup>1</sup>I capigruppo si riuniscono in collegio sotto la presidenza del capoufficio.<sup>98</sup>

<sup>2</sup>Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio dei capigruppo:

- a) elabora le direttive concernenti l'impostazione del Servizio e le sottopone agli organi competenti;
- b) stabilisce le modalità comuni di intervento degli operatori;
- c) promuove approfondimenti e verifiche sul funzionamento del Servizio;
- d) promuove l'aggiornamento degli operatori;<sup>99</sup>
- e) organizza riunioni di coordinamento con il Collegio dei capigruppo del sostegno pedagogico della scuola media.<sup>100</sup>

### **Compiti del capogruppo**

**Art. 81**<sup>101</sup> <sup>1</sup>Il capogruppo collabora con l'ispettore di riferimento.

<sup>2</sup>Egli esercita la direzione psicopedagogica e organizzativa del gruppo di sostegno pedagogico, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con altri operatori scolastici, servizi specialistici e organi esterni.

<sup>3</sup>In particolare:

- a) ha la responsabilità generale sull'attività diagnostica, sull'ammissione e sulla dimissione degli allievi;
- b) assiste i docenti e vigila sul loro operato esercitando la supervisione sull'attività dei membri del gruppo mediante visite e colloqui personali;
- c) organizza seminari di aggiornamento collegiale per i membri del gruppo;
- d) su richiesta, dà il suo preavviso sulle decisioni di competenza degli ispettorati e delle direzioni di istituto che concernono gli allievi seguiti dal Servizio;
- e) esegue prove di maturità;
- f) prende a carico personalmente i casi che richiedono interventi psicopedagogici particolari;
- g) cura le relazioni con le famiglie, con gli organi e i servizi esterni, segnalando in particolare le situazioni che esulano dalle competenze del Servizio;
- h) esegue tutte le pratiche amministrative inerenti all'attività dei docenti di sostegno, dei logopedisti, degli psicomotricisti e delle altre figure professionali.

<sup>94</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>95</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>96</sup> Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>97</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>98</sup> Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

<sup>99</sup> Lett. modificata dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

<sup>100</sup> Lett. introdotta dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>101</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277.

<sup>4</sup>I capigruppo riuniscono regolarmente gli operatori del gruppo in base a disposizioni organizzative cantonali.

### **Compiti del logopedista e dello psicomotricista**

**Art. 82** <sup>1</sup>Il logopedista e lo psicomotricista svolgono interventi diretti e indiretti con singoli allievi o con piccoli gruppi di allievi aventi difficoltà nella comunicazione e nel linguaggio orale e scritto, rispettivamente nel comportamento psicomotorio.

<sup>2</sup>In particolare:

- a) esaminano gli allievi segnalati;
- b) allestiscono i progetti pedagogici nei quali sono definite le modalità d'intervento e ne assumono l'attuazione;
- c) mantengono regolari contatti con i genitori, i docenti e le altre istanze interessate;
- d) sottopongono al capogruppo proposte sull'assunzione e la dimissione di allievi dal sostegno pedagogico, per la parte relativa ai loro interventi;
- e) ...;<sup>102</sup>
- f) sono responsabili della documentazione riguardante gli allievi seguiti e la conservano fino al termine dell'obbligo scolastico;<sup>103</sup>
- g) partecipano alle riunioni di sintesi e alle attività di coordinamento e di aggiornamento indette dalle istanze competenti.

### **Compiti del docente di sostegno pedagogico**

**Art. 83** <sup>1</sup>Il docente di sostegno pedagogico svolge un'attività di sostegno indiretto agli allievi a livello di istituto e per il tramite del docente titolare.<sup>104</sup>

<sup>2</sup>Egli esercita inoltre la sua attività diretta con gli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.<sup>105</sup>

<sup>3</sup>In particolare:

- a) collabora con i docenti titolari nell'interpretazione delle cause di disadattamento, nella ricerca di soluzioni pedagogiche appropriate, nell'allestimento e nell'attuazione dei progetti pedagogici e nei contatti con i genitori e le altre istanze del Servizio;
- b) conserva la documentazione degli allievi seguiti dal Servizio, fino a quando essi hanno ultimato il primo anno di scuola media;
- c) partecipa alle riunioni di sintesi e alle attività di aggiornamento e di coordinamento promosse dalle istanze competenti.

**Art. 84** ...<sup>106</sup>

**Art. 85** ...<sup>107</sup>

### **Onere di lavoro dei capigruppo, dei logopedisti e degli psicomotricisti**

**Art. 85a**<sup>108</sup> <sup>1</sup>Ai capigruppo si applica lo statuto lavorativo degli impiegati dello Stato.

<sup>2</sup>Ai logopedisti e psicomotricisti si applica lo statuto lavorativo previsto dall'art. 79b della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

### **Onere di lavoro delle altre figure professionali**

**Art. 85b**<sup>109</sup> Agli operatori che si occupano della gestione dei casi difficili a scuola si applica lo statuto lavorativo previsto dal regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività d'integrazione del 31 maggio 1994.

---

<sup>102</sup> Lett. abrogata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>103</sup> Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>104</sup> Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

<sup>105</sup> Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

<sup>106</sup> Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001, 367.

<sup>107</sup> Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>108</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

<sup>109</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277; BU 2014, 472.

**Art. 86** ...<sup>110</sup>

### **Fabbisogno e organizzazione**<sup>111</sup>

**Art. 87**<sup>112</sup> <sup>1</sup>Il Dipartimento stabilisce il fabbisogno del personale del Servizio secondo i seguenti criteri:

- a) docenti di sostegno pedagogico: 1 tempo pieno ogni 12 sezioni;
- b) logopedisti: di regola almeno 2 tempi pieni per gruppo regionale;
- c) psicomotricisti: di regola almeno 1 tempo pieno per gruppo regionale.

<sup>2</sup>L'Ufficio scuole comunali attribuisce il personale ad ogni gruppo regionale e ne definisce la sede di servizio.

**Art. 88-90** ...<sup>113</sup>

**Art. 91** ...<sup>114</sup>

## **Capitolo V Trasporti scolastici**

### **Generalità**

**Art. 92** I municipi che organizzano trasporti scolastici provvedono affinché siano salvaguardate le necessarie norme di sicurezza, in particolare sull'idoneità del conducente, lo stato del veicolo e le condizioni assicurative.

### **Responsabilità e vigilanza**<sup>115</sup>

**Art. 93**<sup>116</sup> <sup>1</sup>La responsabilità sui trasporti compete al Municipio, mentre la vigilanza compete alla direzione di istituto.

<sup>2</sup>Per quanto riguarda le escursioni e le uscite didattiche è obbligatoria la presenza di un accompagnatore adulto.

## **TITOLO X Attestati scolastici**

### **Documenti scolastici**<sup>117</sup>

**Art. 94**<sup>118</sup> <sup>1</sup>Le informazioni sul profitto, la condotta, la frequenza e la promozione degli allievi di scuola elementare sono trasmesse ai genitori in forma scritta, mediante:

- a) le comunicazioni ai genitori, trasmesse durante l'anno;
- b) l'assegnazione delle note, trasmessa alla fine dell'anno scolastico.

<sup>2</sup>I documenti smarriti o resi inservibili sono sostituiti dall'ispettorato dietro versamento di una tassa di fr. 50.-.

### **Documentazione**<sup>119</sup>

**Art. 95**<sup>120</sup> <sup>1</sup>Ogni docente titolare tiene una documentazione con le informazioni necessarie alla gestione degli allievi (generalità e dati famigliari), osservazioni e materiali relativi all'attività pedagogico-didattica, le decisioni relative alla frequenza e alla promozione, il numero delle assenze e le valutazioni di fine anno.

<sup>110</sup> Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>111</sup> Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>112</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>113</sup> Art. abrogati dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>114</sup> Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

<sup>115</sup> Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>116</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2009, 310; BU 2012, 277.

<sup>117</sup> Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>118</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2012, 277.

<sup>119</sup> Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>120</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

<sup>2</sup>Al termine dell'anno scolastico la documentazione è inviata per archiviazione alla direzione di istituto.

## TITOLO XI Spazi scolastici e arredamento

### Spazi all'aperto

**Art. 96** Le scuole devono disporre di spazi esterni arredati con apposite attrezzature per lo svago, l'educazione fisica e le attività di movimento.

### Utilizzazione degli spazi scolastici da parte di terzi

**Art. 97** <sup>1</sup>Gli spazi scolastici possono essere utilizzati da terze persone con l'autorizzazione del Municipio, alla condizione che non derivino conseguenze negative per l'attività scolastica o le condizioni igieniche.

<sup>2</sup>Prima dell'utilizzazione da parte degli allievi, i locali e i servizi devono essere puliti e gli spazi esterni ripristinati.

<sup>3</sup>La direzione di istituto segnala immediatamente eventuali trasgressioni al Municipio.<sup>121</sup>

<sup>4</sup>Le esigenze scolastiche hanno la priorità sull'utilizzazione degli spazi da parte di terze persone.

### Albo della scuola

**Art. 98**<sup>122</sup> All'ingresso della scuola è collocato un albo con i nomi dei docenti, l'ubicazione delle sezioni e gli orari di direzione.

### Arredamento e materiale didattico

**Art. 99**<sup>123</sup> <sup>1</sup>I comuni mettono a disposizione l'arredamento e il materiale didattico necessari, secondo le indicazioni stabilite dal collegio degli ispettori, su proposta della direzione di istituto.

<sup>2</sup>...

### Conservazione dei materiali

**Art. 100**<sup>124</sup> <sup>1</sup>I docenti e le direzioni sono responsabili di fronte al Municipio della buona conservazione dei locali, dei materiali didattici e dell'arredamento.

<sup>2</sup>Il relativo inventario è tenuto dalla direzione di istituto, che provvede a fine anno al controllo dello stato di conservazione e ne dà comunicazione al Municipio.

## TITOLO XII Norme transitorie, abrogative e finali

**Art. 101** ...<sup>125</sup>

### Entrata in vigore

**Art. 102** Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l'anno scolastico 1996/97.

### **Allegato al Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare**

#### **Norme abrogative**

Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- Regolamento per le scuole obbligatorie, del 24 luglio 1959
- Regolamento per le scuole materne, del 16 settembre 1975

---

<sup>121</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>122</sup> Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

<sup>123</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

<sup>124</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

<sup>125</sup> Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

- Regolamento sul doppio docente nelle scuole materne, del 29 agosto 1984
- Regolamento sulla doppia docenza nelle scuole elementari, del 14 marzo 1984
- Regolamento sulla scuola montana e altri periodi di scuola fuori sede per le sezioni di scuola elementare, del 19 aprile 1989
- Regolamento dei servizi di sostegno pedagogico del 15 maggio 1985, modifica del 23 giugno 1993
- RG n. 2478 del 2 maggio 1995 concernente l'insegnamento delle attività creative
- RG n. 4153 del 6 giugno 1989 concernente i compiti dei direttori didattici delle scuole elementari.

Pubblicato nel BU **1996**, 195.